

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

TERZA SEZIONE CIVILE

DECRETO 22 GIUGNO 2021

La Corte d'appello di Catanzaro, riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati

dottorssa Chiara Ermini Presidente

dottorssa Anna Maria Torchia Consigliere relatore

dottor Giovanni Cardona Consigliere onorario

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.4.2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio n. 154/2020 V.G. instaurato con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 5-ter Legge n. 89/2001

da

X., rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Barbuto;

- opponente -

nei confronti di

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

- opposto-

OSSERVA E RILEVA

che con ricorso depositato in data 6.8.2020 il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 3 comma V legge 24 marzo 2001, n. 89, che venisse ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare la somma ritenuta di giustizia, per danni non patrimoniali, a titolo di equa riparazione, atteso il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del procedimento civile di risarcimento danni iscritto al n. 101064/2008 presso il Tribunale di Catanzaro, iniziato il 26.7.2008 e definito in grado d'appello con sentenza di estinzione del giudizio in data 17.11.2018;

che con decreto depositato il 30.1.2021 questa Corte d'appello ha rigettato il ricorso, in considerazione della declaratoria di estinzione del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;

che avverso il suddetto decreto ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 5-ter Legge n. 89/2001 X., lamentandone l'erroneità per avere il primo giudice considerato causa di esclusione del riconoscimento del risarcimento per irragionevole durata del processo la circostanza che le parti avessero raggiunto un accordo stragiudiziale, lasciando estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;

che si è costituita l'Amministrazione opposta, chiedendo il rigetto del ricorso;

che all'udienza del 27.4.2021 la Corte ha riservato la decisione;

che la proposta opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le considerazioni che seguono;

che, infatti, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., a seguito di accordo tra le parti, non fa venir meno i presupposti del diritto all'equa riparazione, in quanto l'accordo raggiunto è indice della sussistenza

della controversia tra le parti fino a quel momento e, quindi, fino a quella data le parti hanno subito i patimenti legati alla durata del processo (Cass. ord. 1 giugno 2020, n. 10336);

che, nel merito della domanda di equa riparazione, il procedimento civile di cui è stato parte X., alla luce della documentazione in atti, risulta iscritto al n. 101064/2008 presso il Tribunale di Catanzaro, iniziato il 26.7.2008 e definito in grado d'appello con sentenza di estinzione del giudizio in data 17.11.2018, passata in giudicato;

che, prendendo in considerazione, ai fini del computo della durata del giudizio civile presupposto, quale dies a quo il 26.7.2008, data di iscrizione al ruolo, lo stesso risulta essersi protratto fino all'atto di transazione dell'8.9.2018 per complessivi 10 anni e 1 mese e, dunque, in ragione di 4 anni oltre il termine complessivo di ragionevole durata di anni sei previsto per il giudizio di primo grado dall'art. 2, comma II ter, della Legge n. 89/2001;

che il periodo eccedente quello di durata ragionevole del giudizio presupposto, per come sopra quantificato, deve essere integralmente indennizzato in favore del ricorrente, in difetto di ritardi nella definizione del giudizio che siano imputabili al predetto;

che, quindi deve essere determinato in tal modo il periodo indennizzabile e deve essere considerata meritevole d'accoglimento la domanda di equa riparazione avanzata dall'opponente;

che, in ordine al quantum da liquidare in favore dell'opponente, considerati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione, e avuto riguardo al fatto che, il giudizio di primo grado si era concluso in senso favorevole per l'opponente, e tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, oltre che al valore e alla rilevanza della causa anche in relazione alle condizioni personali delle parti, sia da ritenere equo, ai sensi dell'art. 2056 c.c., il riconoscimento della somma di € 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedenti i termini dettati dalla legge;

che ne discende, in accoglimento dell'opposizione e della domanda di equa riparazione proposta con originario ricorso depositato il 6.8.2020, la condanna del Ministero della Giustizia opposto al pagamento in favore di X., a titolo di danni non patrimoniali, della complessiva somma di € 1.600,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte d'appello di Catanzaro, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da X. nei confronti del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, mediante ricorso depositato in data 12.2.2021 avverso il decreto emesso da questa Corte in data 30.1.2021 nell'ambito del procedimento n. 864/2020, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da X., condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del predetto, a titolo di danni non patrimoniali, della somma di € 1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

- condanna, altresì, il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite relative a entrambe le fasi del giudizio, che liquida in complessivi € 762,00, di cui € 27,00 per spese ed € 735,00 per compensi (di cui € 225,00 per il giudizio monitorio ed € 510,00 per il giudizio di opposizione), oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;

- manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.6.2021.

Il Presidente

Chiara Ermini